

D.R. n. 55/2024

Prot. n. 419 del 11/09/2024

Oggetto: Emanazione del *Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca in attuazione dell'art.6 della legge n. 240/2010*

IL RETTORE

VISTA la Legge n.240/2010, in particolare l'art. 6, come integrato dall'art.26 comma 6 bis della L. n.41/2023 di conversione del D.L. n.13/2023;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO il Regolamento generale di Ateneo;

VISTO il Codice Etico di Ateneo;

VISTO il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato;

VISTA la deliberazione del Senato accademico assunta in data 4 settembre 2024;

DECRETA

Art. 1 – È emanato il *Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca in attuazione dell'art.6 della legge n. 240/2010*, riportato in allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 - Il presente decreto, e l'atto con il medesimo emanati, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.

IL RETTORE

Prof. Giampiero di Plinio



**REGOLAMENTO SUI DOVERI ACCADEMICI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI,
SULLE MODALITÀ DI AUTOCERTIFICAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE DEI COMPITI
DIDATTICI E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI, NONCHÉ DI VERIFICA DELL'ATTIVITÀ DI
RICERCA IN ATTUAZIONE DELL'ART.6 DELLA LEGGE N. 240/2010**

(emanato con D.R. n. 55/2024)

Sommario

Art. 1 - Oggetto.....	2
Art. 2 - Quantificazione dell'impegno dei professori e dei ricercatori.	2
Art. 3 - Certificazione delle attività dei professori e ricercatori	3
Art. 4 - Verifica dello svolgimento delle attività e dei doveri dei professori e ricercatori	4

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art.6 della Legge n.240/2010, come integrato dall'art.26 comma 6 *bis* della L. n.41/2023 di conversione del D.L. n.13/2023, in coerenza con lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo:

- a) i compiti istituzionali e le modalità di assolvimento dei doveri accademici dei professori e dei ricercatori, in applicazione e nel rispetto delle disposizioni vigenti sul loro stato giuridico e degli impegni contrattuali sottoscritti al momento dell'assunzione;
- b) le modalità organizzative e funzionali relative all'assolvimento dei compiti di cui alla precedente lettera a);
- c) le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività e l'adempimento dei doveri dei professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato.

Art. 2 - Quantificazione dell'impegno dei professori e dei ricercatori.

1. È compito istituzionale dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo svolgere, in attuazione degli impegni contrattuali accettati al momento dell'assunzione, attività di ricerca, di studio e di aggiornamento scientifico, nonché attività di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e di servizio agli studenti, di Terza missione e di collaborazione con gli Organi di Ateneo, assicurando l'impegno richiesto dalle norme vigenti e dalle determinazioni dei competenti Organi dell'Ateneo.

2. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. L'opzione per l'uno o l'altro regime, ove prevista dal contratto, è esercitata, su domanda dell'interessato, all'atto della presa di servizio.

3. Nel caso di passaggio dal regime di tempo pieno al regime di tempo definito, la domanda va presentata al Rettore, tramite il Dipartimento di afferenza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il nuovo regime prescelto per almeno un anno accademico.

4. Nel caso di passaggio dal regime di tempo definito al regime di tempo pieno, qualora il contratto ne preveda la possibilità, la domanda va presentata al Rettore, tramite il Dipartimento di afferenza, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il nuovo regime prescelto per almeno un anno accademico.

5. La valutazione della domanda di cambio del regime è subordinata alla conformità con l'interesse istituzionale dell'Ateneo, accertata dal Senato accademico, e, nel solo caso di passaggio da tempo definito a

tempo pieno, alla disponibilità della relativa copertura finanziaria, accertata dal Consiglio di amministrazione.

6. La quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi è di norma pari a 1.500 ore per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 1.100 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

7. L'impegno orario complessivo annuale del professore/ricercatore a tempo pieno è 1.500 (millecinquecento) ore annue, di cui almeno 900 (novecento) dedicate alla ricerca, fino a 350 dedicate all'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nei corsi di laurea e o in master o corsi di perfezionamento e alta formazione, inclusi l'orientamento, il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, e fino a 250 dedicate alle attività e ai compiti di collaborazione con gli Organi di Ateneo e di Terza missione.

8. L'impegno orario complessivo annuale del professore/ricercatore a tempo definito è 1.100 (millecento) ore annue, di cui almeno 700 (settecento) dedicate alla ricerca, fino a 200 (duecento) dedicate all'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nei corsi di laurea e o in master o corsi di perfezionamento e alta formazione, inclusi l'orientamento, il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, e fino a 200 dedicate alle attività e ai compiti di collaborazione con gli Organi di Ateneo e di Terza missione.

9. Ferma restando la sua piena libertà di scienza e di ricerca, il professore/ricercatore si attiene, oltre che alle disposizioni legislative applicabili, al contratto, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo, e alle direttive e disposizioni degli Organi e delle Strutture di Ateneo.

10. In particolare la competenza organizzativa e direzionale relativa alle esigenze e modalità di svolgimento da parte del personale docente dei propri doveri e obblighi di servizio spetta, in attuazione del presente Regolamento e delle eventuali decisioni del Senato e del Consiglio di amministrazione, quanto all'attività di ricerca al Dipartimento, quanto alla didattica, ai Corsi di studio, al Dipartimento e al Rettore, quanto alla Terza missione, al Rettore e al Presidente, quanto alla attività di collaborazione con gli organi e le strutture di Ateneo, al Rettore e al Presidente.

11. Le attività, i compiti e i servizi dei professori e ricercatori sono svolti di norma presso la sede dell'Ateneo, assicurando la propria presenza per almeno tre giorni alla settimana se a tempo definito, quattro se a tempo pieno. La presenza in sede è verificata mediante registro o con altri dispositivi che saranno attivati mediante la disposizione del Rettore di cui al successivo art. 3 comma 3.

Art. 3 - Certificazione delle attività dei professori e ricercatori

1. L'attività svolta dal Ricercatore è soggetta alla verifica positiva, mediante la compilazione di un registro, consegnato mensilmente al Direttore del Dipartimento e di una relazione annuale la quale, vidimata, quanto alla Ricerca, dal/al Supervisore, quanto alla Didattica dal/al Presidente del Consiglio di corso di Laurea, quanto all'attività di organizzazione e di Terza Missione, dal Rettore, è approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento, che ne certifica la regolarità, e che è inoltrata al Rettore e al Presidente.

2. In caso di non approvazione della Relazione annuale il Consiglio di Dipartimento può assegnare al Ricercatore un termine entro il quale il ricercatore medesimo dovrà risolvere, ove possibile, le criticità della sua prestazione, o proporre, in caso di grave inadempienza, la risoluzione del contratto.

3. Le modalità di compilazione dei registri, i modi di validazione e i termini previsti sono disposti mediante circolare dal Rettore, d'intesa col Presidente, sentito il Senato.

4. I registri sono consultabili in qualsiasi momento dal Rettore, dal Presidente, dal Direttore del Dipartimento, dal Presidente del Corso di studio, i quali sono tenuti a mettere in atto le opportune modalità di riscontro dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti, con particolare

riguardo alla regolarità delle lezioni e all'osservanza del relativo orario, unitamente alla regolarità degli esami di profitto e di laurea e agli orari di ricevimento. A tale scopo, possono avvalersi di appositi incaricati o di commissioni di loro nomina.

Art. 4 - Verifica dello svolgimento delle attività e dei doveri dei professori e ricercatori

1. Il Direttore del Dipartimento di afferenza procede alla verifica conclusiva dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori, sulla base di quanto autocertificato dal docente, ai fini della valutazione di cui all'art.6, comma 7, della Legge n.240/2010.
2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, il Direttore provvede a chiudere la procedura, dandone comunicazione al Rettore. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, il Direttore ne fa segnalazione al Rettore ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di competenza.
3. Il Direttore del Dipartimento di afferenza procede altresì alla verifica dello svolgimento delle attività di ricerca dei professori e ricercatori, e del raggiungimento degli standard indicati in contratto e/o nel bando. All'esito della verifica, il Direttore del Dipartimento ne dà comunicazione al Rettore. Per coloro che siano stati inseriti nelle liste dei sorteggi ai fini ASN la predetta verifica si intende positiva. In caso di esito negativo della verifica il Direttore ne dà segnalazione al Rettore ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di competenza.
4. Il Rettore, d'intesa con il Presidente, procede alla verifica dello svolgimento dei compiti di Terza missione e di collaborazione con gli Organi e le strutture di Ateneo, e all'avvio di procedimenti relativi a eventuali inadempimenti.